

**CONTRATTO SOCIALE**  
**E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI**

AD ESSO RELATIVE,

APPROVATE DALL'ECCELSO MINISTERO DEL COMMERCIO COL SUO RESCRITTO

24 GIUGNO 1855 N. 12009—903

DELLA

**IMP. REG. PRIVILEGIATA COMPAGNIA**

NOMINATA

**ASSICURAZIONI GENERALI**

**ERETTASI NELL'ANNO 1831,**

FREGIATA DI SPECIALI PRIVILEGI DA S. M. I. R. AUSTRIACA

MEDIANTE AULICO RESCRITTO 4 FEBBRAIO 1833.

---

**TRIESTE AGOSTO 1855.**



## Riassunto

Dei Fondi di garanzia della Compagnia al 31 Dicembre 1854

Capitale Fondiario . . . . .	fiorini 2,000,000 : —
Fondo di riserva dagli utili realizzati . . . . .	" 714,525 : 57
" " di Premi . . . . .	" 5,167,614 : 49
Introito annuo dai premj e dagl' Immobili e Capitali investiti della Compagnia circa . . . . .	" 3,800,000 : —
	<hr/>
	Totale fiorini 11,682,140 : 46

I pagamenti da essa fatti a tutto 31 Dicembre 1854 per danni sofferti dai suoi Assicurati ascendono, come dai dettagliati Elenchi annuali pubblicati nelle Gazzette, a fiorini 17,587,394 : 21.



# Contratto Sociale

**DELL'IMP. REG. PRIVILEGIATA COMPAGNIA**

**NOMINATA**

## **ASSICURAZIONI GENERALI**

E SUCCESSIVE RISOLUZIONI AD ESSO RELATIVE.



### **CONTRATTO SOCIALE**

#### **CAPITOLO I.**

*Denominazione della Società, di lei scopo e durata.*

1.

Viene fondata una Società di assicurazioni colla denominazione **ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE**.

2.

Lo scopo di questa Società è quello di assumere le Assicurazioni Terrestri (cioè fuoco e trasporto di merci), le marittime e fluviali, la sicurtà sulla vita dell'uomo in tutte le di lei ramificazioni, i vitalizj, e qualunque altro ramo di assicurazione permesso dalle leggi sovrane.

### **RISOLUZIONI**

*adottate nei Congressi Generali della Società dalla sua origine a tutto Luglio 1855 ed aggiunte ordinate dal supremo Ministero dell'Interno contrapposte ai relativi articoli del Contratto Sociale a cui si riferiscono.*

Si sostituisce alla contro denominazione quella più semplice di **ASSICURAZIONI GENERALI**. Questa modificazione di nome non apporta però la benchè minima mutazione nei rapporti di diritto e nelle obbligazioni dello Stabilimento, talchè ogni qualunque impegno contratto sotto la contro denominazione si riferisce in tutta la sua pienezza alle **ASSICURAZIONI GENERALI**, restando sempre una identica ed inalterata in tutte le sue basi la Società come fu originariamente istituita, comunque abbia adottato la detta limitazione nel primitivo suo nome (Consiglio d'Amministrazione aprile 1848 — Congresso generale luglio 1848, sanzionato dall'I. R. Presidio di Governo aprile 1848.)

Pria di attivare l'assunzione di qualche nuovo Ramo d'assicurazione, si deve riportare l'approvazione del Consiglio d'amministrazione (Congresso Generale Maggio 1836) e quella dell'Eccelso Ministero dell'Interno. (Rescritto 24 Giugno 1855 N. 12009—903 del Supremo Ministero dell'Interno.)



3.

La durata della Società è stabilita per anni trentasei, decorribili dal primo Dicembre mille otto cento trent'uno.

4.

Ogni sei anni il Congresso Generale deciderà, a pluralità di voti se o meno si debba aggiungere un nuovo sessennio alla prestabilita durata della Società in sostituzione del sessennio decorso.

5.

Qualora la pluralità dei voti dei Socj intervenienti a quel Congresso, si pronunciasse contraria a questa aggiunta, in tal caso la Direzione proseguirà bensì le di lei operazioni, e l'assunzione dei rischi; ma dovrà però commisurarla alla durata del Contratto sociale, e non più oltre. All'incontro venendo adottata l'aggiunta d'un altro sessennio, sarà libero ad ogni Socio di sortire dalla Società all'espri dei rimanenti anni trenta, dichiarando però tale sua intenzione nello stesso Congresso.

Le sue azioni verranno incamerate a quell'epoca dalla Società sulla base dell'ultimo bilancio di realizzazione. E così di sessennio in sessennio.

## CAPITOLO II.

### *Del Capitale sociale e del modo di conferirlo.*

6.

Due milioni di fiorini moneta di convenzione, equivalenti a sei milioni di lire austriache, formeranno per ora il fondo Capitale della Società.

7.

Questo fondo Capitale, viene scompartito in due mila Azioni, da fiorini mille, ossia lire austriache tre mila, per ogni Azione, coll'aggiunta dell'uno per cento sul Capitale nominale di ciascheduna Azione, per una sola volta. La metà della somma proveniente da questo uno per cento di aggiunta, sulle due mila Azioni primitive, è

A senso dell' Art. 4. del Contratto Sociale la durata prestabilita della Società si prolungherà d'un sessennio.

(C. G. Luglio 1838.)

Si prolunga di un altro sessennio (C. G. Giugno 1844.)

Si prolunga di un altro sessennio (C. G. Luglio 1850.)

Le successive prolungazioni che si adottassero devono per essere valide riportare l'approvazione del Supremo Ministero dell'Interno (Rescritto 24 Giugno 1855 N. 12009—903 del supremo Ministero dell'Interno.)

Non si fa luogo ad incamerare Azioni per l'aggiunta adottata di un sessennio come sopra, nessun Socio avendo approfittato della facoltà di dichiarare di voler sortire dalla Società all'espri dei rimanenti trent'anni.

(C.G.Luglio1838.)

Simile pel nuovo sessennio aggiunto (C. G. Giugno 1844.)

Simile pel nuovo sessennio aggiunto (C. G. Luglio 1850.)



destinata a favore del Sig. Giuseppe Lazzaro Morpurgo in compenso, ed onesta retribuzione delle spese, e fatiche da lui fino al giorno d'oggi sostenute, per l'avviamento della Società, e gli verrà pagata proporzionatamente di mano in mano che entreranno le rispettive somme d'aggiunta. L'altra metà dell'uno per cento è riserbata a disposizione della Direzione per far fronte alle ulteriori spese d'attivazione, e perfetta organizzazione della Società.

8.

Queste azioni sono di due categorie; Azioni iscritte, e Cartelle di rappresentanza anonime. Il possessore di Azioni iscritte depositerà il dieci per cento del loro valore nominale, ed il rimanente novanta per cento lo garantirà in uno dei seguenti modi, a sua elezione.

- A. Con garanzia mediante solida fidejussione, approvata dalla Direzione. Nessuno può essere fidejussore per più di venti Azioni.
- B. Con ipoteca sopra beni immobili. Le spese per la costituzione dell'ipoteca saranno a suo carico.
- C. Con deposito di pubbliche carte dello stato, computato il loro valore al corso della giornata.
- D. Sarà eziandio in facoltà dell'Azionista, di depositare il trenta per cento del valor nominale dell'Azione, rilasciando per il rimanente settanta per cento una sua obbligazione.

9.

Le Cartelle di rappresentanza, sono estese a favore del presentante. Dieci Cartelle di fiorini Cento di Convenzione ossia Lire Austriache Trecento di Capitale per ciascheduna formano un'Azione.

Il valore di queste Cartelle sarà prontamente esborato, e porterà l'interesse del Quattro per Cento da essere corrisposto annualmente dalla Cassa della Società.

10.

Le Azioni e le Cartelle verranno disposte nel modo seguente:

- A. Azioni iscritte . . . . . 1000  
Gli acquirenti di queste sono i fondatori della Società. Questi dovranno sempre coprire due terzi delle cariche.
- B. Azioni . . . . . 500  
Saranno divise in Cartelle. Queste verranno concesse a qualsiasi acquirente.
- C. Azioni . . . . . 500

Tanto sul deposito di dieci per cento, quanto su quello del 30 per cento, la Cassa della Società corrisponde l'interesse del quattro per cento all'anno in rate annuali posticipate.

(C. G. 1832 e Luglio 1838.)

Anche il Settanta per Cento residuale importo delle Azioni che si emetteranno in seguito con deposito di trenta per Cento del valore nominale, dovrà essere garantito in uno dei tre modi specificati alle lettere A. B. C. di questo articolo. Quest'obbligo si estende anche alle Azioni esistenti che verranno volturate, sia che per esse fosse stato originariamente versato il 30 % od il 10 %.

(Rescritto 24 Giugno 1855. N. 12009—903 del Supremo Ministero dell' Interno.)

Quest'articolo come la parte degli Articoli 8 e 10, nonchè l'aggiunta all' Art. 10 che contemplano le Cartelle di rappresentanza anonima è annullato, e deve riguardarsi come non esistente, essendo tali Cartelle vietate dalla legge vigente (Rescritto 24 Giugno 1855 N. 12009—903 del Supremo Ministero dell' Interno.)

Mille e Cinque Cento Cartelle possono essere sostituite da 150 Azioni iscritte portanti il numero progressivo del 1701 in poi, e la Direzione le dispone soltanto a quegli applicanti i quali per le loro prestazioni, influenza o ricorrenza si presentano come un utile acquisizione, e versano oltre alle somme prescritte dagli articoli 7 e 8 una quota corrispondente almeno alla parte spettante ad ogni singola Azione, sul fondo di riserva esistente al momento in cui venne rilasciata.

(C. G. Giugno 1835.)

Si estende la detta Risoluzione alle residue Cartelle di rappresentanza anonima. (C. G. Giugno 1844.)

\*



saranno disposte dalla Direzione come crederà più opportuno pel vantaggio della Società.

Le Azioni e le Cartelle non disposte nel primo semestre non parteciperanno degli utili di quel bilancio in corso.

11.

Esaurite le Azioni due mila (2000), e riputando la Direzione utile e consulto d' aumentare il fondo capitale, resta essa autorizzata a farne la relativa proposizione al Consiglio d' Amministrazione, e col voto di questo, al Congresso generale, il quale a pluralità di voti prenderà l'analoga deliberazione.

12.

Resta autorizzata la Direzione, di chiedere in ogni tempo cauzione soddisfacente del residuo capitale delle Azioni iscritte, d'ingungere il cambiamento delle garanzie e cauzioni, che sempre devono essere idonee, e ciò senza obbligo di dar motivi o ragione del di lei operato.

Qualora il Socio a ciò richiesto non si prestasse nel termine perentorio di giorni (30) trenta, ad esaurire la domanda della Direzione, sarà egli decaduto dai diritti sociali, e la Direzione potrà disporre per vendita, o per altra via di quelle Azioni nel modo che crederà conveniente all'interesse della Società, restando però a carico del Socio decaduto tutti gli obblighi sociali, e la responsabilità per ogni eventuale perdita, anche nel caso di vendita, sino a che la Direzione avrà definitivamente disposto delle Azioni stesse, nè potrà il Socio esimersi da questa comminatoria, che sostituendo altro genere di cauzione fra quelli contemplati all'articolo ottavo. I Socj assenti avranno un termine doppio.

13.

I Socj non sono in nessun tempo o circostanza, per nessun motivo, o per qualsiasi straordinaria, od impreveduta combinazione obbligati, che per l'importo del residuo capitale dell' Azione. Gli utili, ed interessi già percepiti, s'intendono di assoluta irrevocabile loro proprietà.

14.

Qualora sei consecutivi bilanci risultassero perdenti, qualunque fosse l'ammontar della perdita, oppure se un solo di questi bilanci dimostrasse la perdita d'un quinto dell' effettivo capitale fondiario della Società, oltre i percepiti premj, si passerà allo stralcio, cessando le operazioni e ritenendo il residuo capitale per far fronte ai rischi pendenti. Lo stralcio sarà condotto dalla Direzione con facoltà di operare nel modo che crederà più uti-

Le 1500 Cartelle convertite in 150 Azioni, come sopra, possono essere rimpiazzate di nuovo con 1500 Cartelle quando si presenti il caso dell' articolo 11.

(C. G. Giugno 1835.)

La deliberazione del Congresso Generale che stabilisce un aumento del fondo Capitale, o qualche cambiamento nelle disposizioni del presente Contratto, sarà valida soltanto dopo che avrà riportata l' approvazione del Supremo Ministero dell' Interno.

(Rescritto 24 Giugno 1855 N. 12009—903 del Supremo Ministero dell' Interno.)

La convocazione indicata all' Art. 14 può farsi dalla Direzione soltanto dopo ottenutane l' autorizzazione del Consiglio d' Amministrazione.

(C. G. Giugno 1835.)



le alla Società dandone conto ogni sei mesi fino al definitivo scioglimento al Consiglio d'Amministrazione, ed ogni anno al Congresso Generale. La Direzione poi, anche senza la verifica dei suddetti casi di perdita è autorizzata, credendolo opportuno, di convocare il Congresso Generale per deliberare se, convenga o meno, fermare o restringere le operazioni.

### CAPITOLO III.

#### *Del Congresso Generale e sue attribuzioni.*

#### 15

Il Congresso Generale elegge la Direzione, il Consiglio d'Amministrazione, ed i Censori, e delibera sugli oggetti, che gli vengono proposti dalla Direzione. Le elezioni si faranno con schede. Le altre risoluzioni mediante secreta ballottazione.

#### 16.

Coll'intervento dei possessori della metà di Azioni, che nell'epoca del riunito congresso possiede la Società, sia, che compajano di persona, sia che rilascino procura ad altro Socio, sarà legale l'adunanza, e la sola pluralità dei voti degli intervenuti renderà la decisione obbligatoria per la Società.

#### 17.

Nel Congresso Generale il possessore da una fino a cinque Azioni inclusive avrà un voto, quello da sei a dieci inclusive due voti, e quello dalle undici in là tre voti: e nulla più. Ciò però vale soltanto per li Socj fondatori. Quelli, che verranno in appresso, dovranno possedere cinque Azioni per avere un voto, sei a dieci Azioni inclusive per averne due, undici almeno per avere tre voti.

Un Azionista non può rappresentare più di quindici (15) voti, compresi i proprj. Li possessori di Cartelle non hanno diritto a voto.

Presentandosi parità di voti in un Congresso Generale si elegge nella stessa seduta una Commissione di 5 Azionisti presenti al Congresso, perchè seduta stante decida a pluralità di voti l'argomento in questione.

*(C. G. Giugno 1835.)*

La pluralità menzionata in questo articolo e relativa aggiunta, s'intende la pluralità relativa e non l'assoluta, e così egualmente per le risoluzioni nelle sedute della Direzione e del Consiglio d'Amministrazione. (Rescritto 24 Giugno 1855 N. 12009—903 dell'Eccelso Ministero dell'Interno.)

*(C. G. 7 Agosto 1855.)*

Le Procure per rappresentare dei Soci ad un Congresso Generale devono essere insinuate all'Ufficio della Direzione Centrale non più tardi del giorno precedente il Congresso a mezzodi, trascorso il qual termine non saranno più ammissibili.

*(C. G. Luglio 1851.)*



18.

Il Congresso Generale viene convocato dalla Direzione con circolare stampata, rilasciata un mese prima del giorno dell'effettiva riunione, e portante gli oggetti, che dovranno esser trattati. Non saranno ammesse proposizioni sopra oggetti non contemplati dall'invito, se non se per un Congresso successivo.

19.

I protocolli del Congresso Generale saranno firmati dalla Direzione, e dai Censori presenti.

#### CAPITOLO IV.

##### *Della Direzione e sue attribuzioni.*

20.

La rappresentanza della Società risiede nella Direzione Centrale, nei Censori, e nel Consiglio d'Amministrazione.

La Direzione è composta di un Presidente, quattro Direttori residenti in Trieste, uno residente in Venezia, ed un Consultor Legale stabile con voto, domiciliato in Trieste.

La Direzione di Venezia pel Regno Lombardo Veneto è inamovibile, e deve sussistere per tutta la durata del Contratto. Essa rappresenterà la Società, ed agirà colle norme e discipline che verranno stabilite dal Regolamento organico.

Il Direttore residente in Venezia sarà scelto fra li Socj italiani. Egli potrà farsi rappresentare nelle sessioni della Direzione Centrale, dal Segretario Gerente della Direzione di Venezia, o da un Censore. Per il primo sessennio viene nominato a questa carica il Sig. Samuel della Vida.

Il Congresso Generale può anche esser convocato dal Consiglio d'Amministrazione nel caso che sopra apposita richiesta, fatta al medesimo dal Presidente, e da quattro membri della Direzione, non esclusi li Censori, abbia risoluto una tale convocazione, e che la Direzione si rifiutasse d'eseguirlo nel termine fissatole.

(C. G. Giugno 1835.)

La Direzione Centrale deve assoggettare al Congresso Generale ordinario le proposizioni che da uno o più Socj fossero state ad essa insinuate entro il mese di Maggio. Il Congresso Generale deve essere dalla Direzione Centrale convocato anche straordinariamente nel caso che varj Socj possedenti almeno 400 Azioni fra loro ne facessero richiesta precisando le proposizioni da sottoporli; che se taluna di queste avesse per scopo di deliberare sopra argomento già trattato nel Congresso precedente, la convocazione deve farsi soltanto nel caso che il numero delle Azioni rappresentate dai richiedenti sia di 500 almeno, o che rappresentandone un numero minore vi concorra l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. (C. G. Luglio 1851.)

Il numero dei Direttori residenti in Trieste può essere dal Congresso Generale aumentato fino a sei.

(C. G. Giugno 1835.)

La carica di Presidente si lascia ulteriormente vacante.

(C. G. Maggio 1836.)

Il numero dei componenti la rappresentanza della società, si limitò pel triennio 1838 a 1840 a quello originariamente stabilito dal Contratto Sociale, meno il Presidente della Direzione.

(C. G. Luglio 1838.)

Si stabilì che pel triennio 1841 e 1843 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente.

(C. G. Luglio 1841.)

Simile pel triennio 1844 a 1846. (C. G. Giugno 1844.)

Simile pel triennio 1847 a 1849. (C. G. Giugno 1847.)

Simile pel triennio 1850 a 1852. (C. G. Luglio 1850.)

Simile pel triennio 1853 a 1855. (C. G. Luglio 1853.)

Rimasta vacante la carica di Consultore legale per la morte del sig. Dott. de Rosmini, si stabilisce che la Dire-



21.

La registratura sarà diretta da un Ispettore referente con voto informativo, e con firma nelle Polizze di sicurezza, e negli altri atti della Direzione.

Questa carica viene stabilmente conferita coll'annuo onorario di Fiorini Tremila di convenzione al signor *Giuseppe Lazzaro Morpurgo* in riguardo dei suoi meriti per l'erezione del presente stabilimento, dei suoi lumi, e della sua lunga pratica in fatto d'assicurazioni. E per assistente gli viene addetto il suo figlio *Moisè* in qualità d'aggiunto coll'annuo salario di fiorini ottocento di Convenzione.

22.

Il Presidente, e li quattro Direttori residenti in Trieste verranno nominati nel primo Congresso Generale, che avrà luogo compite che siano Azioni mille. Il Consultor Legale poi stante l'urgenza dell'opera sua verrà eletto nel primo Congresso dei Socj.

23.

Le incombenze del Presidente e dei Direttori, verranno determinate nel regolamento organico.

24.

L'emolumento del Presidente, dei quattro Direttori residenti in Trieste, del Direttore residente in Venezia, del Consultor Legale, e dell'Ispettore alla registratura; sarà il due per cento per ciascheduno sugli avanzi, ed utili netti, che risulteranno dai Bilanci Generali esclusi quelli dei vitalizj. — Siccome questo ramo dei vitalizj, non è di pronta liquidazione, così i singoli Direttori non percepiranno su questo alcun emolumento, ma soltanto avrà la Direzione unita in compenso una provvigione del due per cento, sulla somma del Capitale vitaliziato, una volta tanto. La metà di questa provvigione verrà trattenuta dalla Direzione, che avrà procurato il vitalizio, e l'altra metà verrà divisa fra tutti li componenti la Direzione Centrale.

Il Direttore residente in Venezia avrà inoltre l'un per cento sugli utili netti del suo Bilancio di realizzazioni, che rimetterà alla Direzione Centrale.

Al Consultor Legale poi oltre l'emolumento per il suo voto nella Direzione, fisserà questa quell'onorario, che crederà conveniente e gl'indicherà le sue mansioni.

zione debba prevalersi dell'opera e del Consiglio di un reputato Legale in tutti i casi nei quali il defunto interveniva come tale, e che essa possa disporre a favore degli Impiegati dirigenti lo stabilimento gli emolumenti che erano a lui assegnati qual membro della Direzione Centrale.

(C. G. Luglio 1848 e Luglio 1850.)

In relazione alla convenzione seguita il 23 Aprile 1833 fra la Direzione ed il sig. G. L. Morpurgo, l'Art. 21 del Contratto Sociale resta annullato, e la menzione fatta agli Art. 24 e 32 dell'Ispettore alla registratura, deve riguardarsi come non esistente più.

(C. G. Giugno 1835.)

Se il numero dei Direttori residenti in Trieste venisse da un Congresso Generale aumentato oltre a quello determinato dall'Art. 20, deve la Direzione sedente in Trieste, dividere in parti uguali fra i suoi membri il 12 p. % degli avanzi ed utili netti ad essa assegnato dall'Art. 24, onde non abbia la Società a risentire perciò maggior aggravio.

(C. G. Giugno 1835.)

Il due per cento degli avanzi ed utili netti precisato dall'art. 24, non deve in verun anno ascendere a meno di Fior. 800, nè a più di Fior. 1500 pel Bilancio lettera A. dell'art. 40.

(C. G. Luglio 1838.)

Annollata questa modificazione nel C. G. Luglio 1852.

Le Assicurazioni di Rendite e Capitali differiti, sono considerati come vitalizj, ma la provvigione della Direzione sulle medesime, è ridotta all'uno per cento in luogo di due, capitalizzando le Rendite a 100 per 4.

(C. G. Giugno 1835.)

L'emolumento devoluto al Consultore legale qual membro della Direzione, può disporsi da questa a favore degl'Impiegati dirigenti lo Stabilimento.

(C. G. Luglio 1848 — Luglio 1850.)



25.

Il Presidente e li Direttori vengono eletti di triennio in triennio.

Gli anteriori sono rieleggibili. Nessun Socio potrà esser eletto a queste cariche, il quale non sia possessore di Azioni undici almeno, equivalente a tre voti.

26.

Per il caso che la Direzione Centrale credesse utile, di stabilire delle agenzie negli altri stati d'Italia, saranno quelle soggette alla Direzione di Venezia, meno però il Genovesato ed il Piemonte, le di cui agenzie saranno soggette alla Direzione Centrale.

27.

La Direzione Centrale aggiungerà alla Direzione di Venezia un Segretario gerente, e due Censori scelti fra i Socj di quella città.

28.

La Direzione Centrale al momento, che lo crederà opportuno, stabilirà in Vienna, ed altrove delle Agenzie. La periferia della loro gestione, verrà proposta dalla Direzione al Consiglio d'Amministrazione, e da questo fissata.

29.

Tutti gli atti della Direzione Centrale per obbligare la Società dovranno portar la firma del Presidente, e di due Direttori, oppure di tre Direttori. Sono eccettuate però le Cambiali, per le quali sarà sufficiente la firma di due Direttori. Gli atti della Direzione di Venezia dovranno portare la firma del Direttore, d'un Censore e del Segretario gerente. Ma le Polizze di assicurazione sulla vita dell'uomo, dovunque seguono, nonchè gli atti per le investiture sopra beni stabili, dovranno portare la firma di tutti gli individui componenti la Direzione Centrale, qualora eccedano la somma Capitale di fiorini mille, ossia Lire Austriache tremila.

Prima di procedere alla elezione triennale decide il Congresso Generale, se il numero dei Direttori residenti in Trieste, deve essere maggiore di quattro, e ne determina il numero non maggiore però di sei. I Direttori aggiunti, dovranno come gli altri esser possessori di 11 Azioni almeno. (C. G. Giugno 1835.)

Può la Direzione Centrale assegnare e sottoporre alla Direzione di Venezia quelle Agenzie che crede d'interesse della Società che sieno a lei affidate oltre quelle comprese nel di lei riparto. La Direzione di Venezia, prima d'instituire qualunque Agenzia nel territorio da lei dipendente deve riportare l'approvazione della Direzione Centrale tanto per l'instituzione dell'Agenzia, quanto per la scelta dell'Agente, ed è soltanto dopo tale approvazione, che essa può divenire alla relativa nomina e rilasciare analogo mandato colle opportune condizioni.

(C. G. Giugno 1835.)

Li due Censori addetti alla Direzione di Venezia costituendo parte integrale della Rappresentanza della Società in quel riparto, vengono eletti dal Congresso Generale fra i Socj di quella città.

(C. G. Giugno 1835.)

Alla carica di Segretario gerente presso la Direzione Veneta viene sostituito un Segretario semplice con analogo emolumento eleggibile dalla Direzione Centrale sopra proposizione del Direttore residente in Venezia.

(C. G. Maggio 1836.)

La mancanza d'uno o più voti, d'una o più firme del Presidente e dei Direttori residenti in Trieste, viene supplita occorrendo per la legalità, con altrettanti voti e firme dei Censori, ed in mancanza di questi, da tre supplenti nominati dal Consiglio d'Amministrazione per fungerne le veci e ciò per turno.

(C. G. Giugno 1835.)

La firma di tutti gl'individui componenti la Direzione Centrale voluta del presente articolo, deve ritenersi per necessaria soltanto per le Polizze Vita di somma assicurata maggiore di fiorini mille, e per gli atti che vincolassero od alienassero proprietà immobili della Società,



30.

La Direzione Centrale impiegherà i fondi della Società in buone Cambiali aventi più solide firme, ed in intavolazioni pupillari nei Distretti direttoriali con giustizia distributiva, in proporzione delle rispettive Azioni.

31.

La Direzione Centrale è autorizzata, occorrendo un ulterior versamento, (che però non potrà eccedere il dieci per cento del capitale nominale delle Azioni iscritte aventi il primitivo deposito del solo dieci per cento), di convocare il Consiglio d'Amministrazione per stabilire il modo di tale versamento.

## CAPITOLO V.

### *Del Consiglio d'Amministrazione.*

32.

Il Consiglio d'Amministrazione, sarà composto di quindici individui, oltre i Direttori, il Consulor legale, l'Ispettore alla Registratura, che ne formano parte integrante, e vi hanno voto individuale.

o che accordassero cancellazioni, trascrizioni, vincoli od alienazioni, trasferimenti o limitazioni di diritti delle iscrizioni tavolari ipotecarie e censuarie conseguite dalla Società; ma che pegli atti di acquisizione di diritti tavolari ipotecarij e censuari sieno essi dipendenti da mutui o da comprite di stabili o da Azioni reali sopra di essi, sia sufficiente la firma di tre Direttori. (C. G. Giugno 1847.)

Facendosi luogo al versamento motivato dall'art. 31, deve questo effettuarsi indistintamente da tutte le Azioni compresevi pure quelle che hanno il deposito del 30 per cento, per essere poi egualmente restituito ai Socj, secondo che le successive operazioni, lo permetteranno dietro analoga proposizione della Direzione, approvata dal Consiglio d'Amministrazione. Del versamento per tal titolo eseguito, viene fatta analoga annotazione, sulle obbligazioni emesse dagli Azionisti, e sui relativi loro atti di cauzione a minorazione dalle obbligazioni stesse, da essere poi annullate al momento della restituzione.

(C. G. Giugno 1835.)

Quando la Direzione trovasse conveniente, di levare o restringere quello o quei rami specificati all'Art. 2. che si mostrassero passivi; o viceversa, di assumerne degli altri che offrissero ragionevole probabilità di vantaggio: deve come pel caso contemplato all'art. 31 prima riportarne l'approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.

(C. G. Maggio 1836.)

Li 15 individui di cui pel disposto dal di contro art. 32 si compone il Consiglio d'Amministrazione in aggiunta ai Direttori ed al Segretario generale sostituito alla carica d'Ispettore alla Registratura, devono eleggersi dal Congresso Generale al termine di ogni triennio, in quanto a nove fra i Soci domiciliati a Trieste, e gli altri sei fra i Soci domiciliati fuori. Il Socio eletto non domiciliante a Trieste deve sostituire in sua vece un Socio eleggibile ivi

2



33.

Il Consiglio d'Amministrazione deciderà a pluralità di voti, sopra gli oggetti, che verranno sottoposti dalla Direzione, alle sue deliberazioni. Ogni membro del Consiglio potrà fare alla Direzione quelle proposizioni che crede più confacenti al benessere della Società.

La Direzione dovrà portarle col suo parere alla prima sessione del Consiglio, per le analoghe deliberazioni.

34.

Le sessioni del Consiglio d'Amministrazione sono legali coll'intervento di otto dei suoi membri oltre la Direzione. Esso viene convocato dalla Direzione mediante invito in iscritto ogni sei mesi, ed ogni qualvolta la Direzione lo crederà opportuno. La convocazione dovrà aver luogo eziandio quando sei membri del Consiglio d'Amministrazione la dimandino espressamente.

35.

Al Consiglio d'Amministrazione dovrà essere sottoposto dalla Direzione il Bilancio annuale almeno un mese prima della sua pubblicazione. — Il Consiglio sceglierà fra suoi membri tre Revisori del detto Bilancio; questi incontreranno le operazioni della Società, e comunicheranno le eventuali loro osservazioni e rimarche ai Censori.

36.

Il Consiglio d'Amministrazione è durevole per tre anni, scorsi i quali, verrà rinnovato dal Congresso Generale. I suoi membri sono rieleggibili.

37.

I Protocolli del Consiglio d'Amministrazione, vengono firmati dal Presidente, e da due altri Direttori, nonché da due membri del Consiglio.

dimorante, perchè lo rappresenti in caso d'impedimento. L'invito alle sedute si fa di regola ad entrambi almeno otto giorni prima, nei casi d'urgenza però al solo sostituto e senza questo intervallo. (C. G. Luglio 1851.)

Il Consiglio d'Amministrazione sopra richiesta del Presidente, o di quattro membri della Direzione, non esclusi i Censori, approvata da altri due Consiglieri d'Amministrazione, delibera se o meno debba esser convocato straordinariamente il Congresso Generale, e se la Direzione non avesse istradato l'invito di convocazione nel termine fissato, il Consiglio d'Amministrazione, convoca egli stesso il Congresso Generale, per decidere sui reclami dei petenti. (C. G. Giugno 1835.)

Le Sessioni del Consiglio d'Amministrazione sono legali, coll'intervento della maggioranza della Direzione e di quella degli altri suoi membri presenti in Trieste nel giorno della convocazione, purchè sia stato premesso l'invito a tutti i membri che si trovano in Trieste.

(C. G. Luglio 1837.)

Dei tre Revisori del Bilancio uno deve eleggersi fra i membri del Consiglio non domiciliati a Trieste, nominando però in pari tempo fra quelli che vi hanno domicilio un supplente per sostituirlo nel caso che entro otto giorni dall'avviso non arrivasse a Trieste per assumere l'incarico. Tanto in questo caso, quanto per l'intervento alle sedute dei Membri del Consiglio d'Amministrazione non domiciliati a Trieste la Società non presta indennizzo di spese. (C. G. Luglio 1851.)



## CAPITOLO VI.

### Dei Censori e loro Ufficio.

38.

Alla Direzione Centrale sono addetti tre Censori rieleggibili di triennio in triennio.

39.

I Censori rivedono i Bilanci, prendono informazione delle operazioni della Direzione, al che essi sono in ogni tempo autorizzati, e ne danno poscia relazione al Consiglio d'Amministrazione. Li Censori devono inoltre esser invitati dalla Direzione, a far parte di essa in tutti i casi, in cui si presentasse parità di voti fra i Direttori, o l'uno o l'altro di questi fosse impedito.

## CAPITOLO VII.

### Dei Bilanci e riparti degli Utili.

40.

I Bilanci si faranno annualmente, e tanto quelli di avviso, che di realizzazione, saranno dalla Direzione Centrale rassegnati ai Revisori. Questi li passeranno colle loro osservazioni ai Censori, i quali li ritorneranno colle loro rimarche alla Direzione. La Direzione li sottoporrà al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione, dietro la quale saranno pubblicati nel Congresso Generale.

Questi bilanci saranno divisi in due categorie.

A. Nella prima saranno comprese tutte le operazioni della Società, eccettuato il ramo delle sicurtà sulla vita dell'uomo.

Dal risultato brutto di questo Bilancio si preleverà il dieci per cento, che detratte l'emolumento spettante alla Direzione, formerà con tutti i suoi interessi un Capitale, ossia fondo di riserva intangibile per tutta la durata della Società.

Essi vengono eletti dal grembo del Consiglio d'Amministrazione di cui formano parte (Art. 42 del Regolamento organico.)

Presentandosi il caso di parità di voti nella Direzione, viene eletto un Censore a sorte per dirimerla, avvenendo poi il caso d'impedimento o di assenza di uno o più Direttori vengono chiamati a rimpiazzarli altrettanti Censori in turno quanti sono gl'impediti Direttori, od assenti, che se il numero delli Censori presenti in Trieste, fosse inferiore al numero dei Direttori assenti o impediti, in tal caso la Direzione inviterà altrettanti membri del Consiglio d'Amministrazione, quanti si rendono necessari per completare il numero dei suddetti Direttori e Censori, assenti o impediti, e ciò parimente per turno.

(C. G. Giugno 1835.)

Analogamente al disposto dall'art. 35 del Contratto Sociale i Bilanci vengono rassegnati dalla Direzione al Consiglio d'Amministrazione, (e non ai Revisori come è espresso all'art. 40) perchè ne affidi l'esame a tre Revisori, i quali devono poi passarli ai Censori, colle loro osservazioni. Riveduti dai Censori i Bilanci e le osservazioni stesse, aggiungono quelle rimarche che trovano opportune, e poscia rimettono ogni cosa alla Direzione, per quelle riforme che fossero del caso, e perchè sottoposte da essa alla definitiva approvazione del Consiglio d'Amministrazione sieno comunicati agli Azionisti.

(C. G. Giugno 1835)

Gli interessi pagati sulle somme versate dagli Azionisti alla Cassa della Società, si comprendono nei passivi del Bilancio d'avviso lettera A. (C. G. Luglio 1838.)

Il prelevo di 10 per cento dell'utile brutto da farsi dal Bilancio A pel fondo di riserva degli utili si effettuerà in seguito sull'utile netto in una cifra non minore del 15 nè maggiore del 30 per cento di esso utile netto nella seguente forma. La Direzione Generale nel compilare il Bilancio applicherà alla riserva degli utili il 15



Questo Capitale dovrà esser investito con idonee intavolazioni, sopra beni stabili.

per cento dell'utile netto, e proporrà poi al Consiglio d'Amministrazione di determinare se e quale altra quota sino a raggiungere altro 15 per cento debba appartarsi per tenersi in sospenso fino al Bilancio dell'anno successivo, alla pubblicazione del quale il Congresso Generale delibererà dietro proposta della Direzione stessa, se quella seconda quota debba in totalità od in parte ripartirsi fra gli Azionisti od aggiungersi al fondo di riserva.

(C. G. Luglio 1851.)

Il fondo di riserva della Categoria A come quello della Categoria B, deve restare costantemente investito assieme coi frutti a tenore dell'art. 40.; nè può essere ripartito fra i Soci per tutta la durata della Società, perchè per la natura stessa del suo titolo, è destinato a coprire la perdita definitiva che (Dio nol voglia) potesse risultare dal Bilancio netto di qualche anno, nella rispettiva categoria.

(C. G. Giugno 1835.)

La somma levata per tale scopo, da quel fondo, vi sarà rimessa negli anni successivi prelevando dagli utili ripartibili un cinque per cento.

(C. G. Maggio 1836.)

Si stabilisce che allorquando il fondo di riserva formato dagli utili degli annuali Bilanci A e B e relativi interessi avrà in complesso sorpassato la somma di fiorini 200,000, abbiassi su questo a ripartire fra gli Azionisti un annuo interesse del 4 per cento, ed il resto essere riunito al fondo stesso; e che quando il fondo medesimo si sarà aumentato di altri f. 200,000 si riparti lo stesso interesse anche su questi, e così in seguito ad ogni aumento di f. 200,000.

(C. G. Giugno 1844.)

In caso di scioglimento della Società, il fondo di Riserva verrà dalla Rappresentanza Sociale pro tempore ripartito fra i Soci d'allora in proporzione del numero di Azioni che ognuno di essi si troverà possedere, ma ciò però soltanto dopo che tutti gli obblighi della Società verso i suoi Contraenti saranno stati pienamente coperti. (Rescritto 24 Giugno 1855 N. 12009—903 dell' Eccelso Ministero dell' Interno.)

(C. G. 7 Agosto 1855.)

Il Bilancio così ridotto resterà in sospenso per essere depurato dai danni, e spese relative al medesimo nel corso dell'anno susseguente, all'espriro del quale, trasportati i premj dei rischi pendenti di quel bilancio (se ve ne saranno) in conto nuovo, si preleveranno dal netto utile, le antiparti dal presente Contratto stabilite, nonchè l'un per cento ad ognuno dei Censori, ed il resto sarà diviso fra Soci.

La Direzione è autorizzata a formare, e pubblicare d'anno in anno, i Bilanci uniti di avviso, e di realizzazione, riassicurando i rischi pendenti, e ciò nel mese di Giugno, fino all'espriro del quale, s'intende prolungato il mandato d'ogni Direzione.

(C. G. Maggio 1836.)

L'uno per cento spettante ai Censori come all'art. 40, non deve in verun anno ascendere nè a meno di f. 400, nè a più di f. 750.

(C. G. Luglio 1838.)

Questa modificazione fu annullata nel Congresso Generale Luglio 1853.



B. La seconda Categoria abbraccerà le operazioni della Società nel ramo d'Assicurazioni sulla vita dell'uomo, esclusi i vitalizi, li quali entreranno in conto utile soltanto dopo la loro realizzazione.

Dagli utili, che risulteranno in questo ramo, dovrà esser prelevato il trenta per cento, il quale andrà a formare un ulterior fondo di riserva, e sarà investito come ad A.

Il resto degli utili, dedotte le competenze della Direzione sul totale, sarà diviso fra gli Azionisti.

Così si procederà di anno in anno.

41.

In ogni caso, in ogni tempo, e per qualunque eventualità la metà dei Capitali della Società s'intende affetta in preferenza, con ipoteca speciale, a favore del ramo della Sicurezza sulla vita dell'uomo, l'altra metà lo sarà appena dopo coperti i rischi di tutti gli altri rami.

## CAPITOLO VIII.

### Disposizioni Generali.

42.

Tutti gl'incaricati e gli agenti della Società devono essere Soci.

Cessando taluno d'esserlo, come pure in caso di morte, conferirà la Direzione Centrale ad un Socio il posto vacante.

Se poi si trattasse d'un Direttore, il Congresso Generale nominerà il suo successore.

Nel Bilancio lettera B. non si devono comprendere neppure le Assicurazioni di Rendite e Capitali differite dovendo esse come i vitalizi entrare in conto utile dopo la loro realizzazione. (C. G. Giugno 1835.)

La Direzione può eccettuare dall'obbligo di essere Soci gli Agenti della Società in estero stato, ogni qualvolta lo trovasse consulto. (C. G. Maggio 1833.)

Questa facoltà fu accordata anche agli Agenti dello stato. (C. G. Luglio 1853.)

Gl'impiegati presso le due Direzioni, aventi lo stipendio maggiore di fiorini 800 annui, saranno di preferenza eletti fra gli Azionisti. A tale effetto quelli che fossero disposti ad assumere tali impieghi, insinueranno presso le stesse Direzioni relativa dichiarazione affinché le medesime alla vacanza di qualche impiego possino, previo esame d'idoneità, farne la relativa elezione.

(C. G. Giugno 1835.)

Si determina di attivare il Regolamento di Pensioni per le famiglie degl'Impiegati della Compagnia qui unito in Allegato A tosto che sarà stato sanzionato dall'Eccelso Governo (C. G. Luglio 1854). Attivato al 1.º Gennaio 1855 essendo stato approvato dall'Eccelso Governo.



43.

Sono esclusi da qualunque carica quei Soci, che si occupano di qualche mansione in altre Società d'Assicurazione.

44.

La vendita delle Azioni è libera. Il primo possidente però, ed il fidejussore delle Azioni inscrite, non saranno esonerati dalla loro responsabilità verso la Società, se non quando la Direzione Centrale, avrà riconosciuti idonei il nuovo possidente, ed il nuovo fidejussore.

45.

L'insolvenza d'un Socio possessore di Azioni inscrite, autorizza la Direzione Centrale, di disporre nel modo più a Lei ben parso delle Azioni medesime. Previa la deduzione delle spese, e perdite eventuali, verrà restituito al Socio decaduto il deposito da lui fatto, e rilasciata la garanzia prestata, per le sue Azioni.

46.

Compete alla Società il diritto di compenso sul Capitale e sugli utili delle Azioni, spettanti ad un di lei debitore, a norma delle disposizioni delle leggi civili.

47.

Le controversie che potessero per avventura insorgere per rapporti Sociali, fra i Soci, e la Società, verranno decise col mezzo di tre giudici arbitri, che pronunzieranno collegialmente le loro decisioni. Il laudo da questi pronunciato, sarà inappellabile, nè vi avrà luogo a reclamo in contrario. Ognuna delle parti elegge un giudice arbitro, il terzo vien nominato dai due eletti.

Questo è il Contratto che la Commissione, nominata nel Congresso Generale dell'19 corrente presenta alla Società.

TRIESTE 26 Dicembre 1834.

L'esclusione portata dall'art. 43 non deve applicarsi ai Socj che occupano qualche mansione in Società d'assicurazioni puramente marittime e fluviali.

(C. G. Luglio 1837.)

TRIESTE Agosto 1855.



# REGOLAMENTO

## dell'Associazione all'Istituto di Pensioni

per le famiglie degli Impiegati della Compagnia

### ASSICURAZIONI GENERALI.

1.<sup>o</sup> Lo scopo dell'associazione è di procurare alle famiglie dei suoi membri il godimento di pensioni dal momento della loro decessione.

2.<sup>o</sup> Ogni impiegato che percepisce dalla Compagnia uno stipendio fisso annuale, deve per appartenere all'associazione pagare mensilmente alla Cassa Pensioni a Capitale perduto quando è nubile il 2 per %, e quando è ammogliato il 4 per % del proprio stipendio fisso mensile; ed indistintamente [poi tanto gli uni che gli altri devono quando ottengono un aumento di stipendio rilasciare a favore della Cassa stessa la metà dell'aumento dei primi dodici mesi. All'impiegato nubile l'associazione è facoltativa, ed è invece obbligatoria pegli ammogliati.

3.<sup>o</sup> Mediante i detti pagamenti effettuati senza interruzione sino alla decessione e durante 5 anni almeno, la famiglia dell'Impiegato che all'epoca della sua decessione conviveva con lui ed era da lui mantenuta acquista il diritto d'essere provveduta di una Pensione della misura e durata più avanti precisata. Per famiglia intendosi la Moglie, i Genitori e discendenti del defunto.

4.<sup>o</sup> La pensione sarà calcolata sullo stipendio fisso che godette mediamente l'Impiegato decesso nell'ultimo triennio di sua vita, e sarà commisurato proporzionalmente al numero d'anni del suo servizio pei quali fece alla cassa Pensioni i versamenti determinati da questo Regolamento, come viene determinato qui avanti.

5.<sup>o</sup> Le provvigioni, ricognizioni e regalie che fossero assegnate agli impiegati oltre lo stipendio fisso, sotto qualunque titolo sieno state corrisposte, non entreranno nel calcolo accennato nell'articolo precedente, nello stesso modo che il pagamento prescritto dall'art. 2.<sup>o</sup> non sarà applicabile a quei proventi.

6.<sup>o</sup> Gli anni d'impiego trascorsi sino alla data dell'attivazione dell'associazione, si calcoleranno per la metà a quegli Impiegati che hanno 10 anni di servizio o meno, e per  $\frac{2}{3}$  a quelli che contano un servizio più lungo di 10 anni, semprechè però paghino alla cassa Pensioni nei 12 mesi dall'attivazione la terza parte del quoto di contributo corrispondente al numero di anni da calcolarsi a loro favore, restando ad essi la facoltà di non approfittare in tutto od in parte di questo beneficio coll'omettere il pagamento relativo. Quegli che incomincia a farlo, ed il continua regolarmente, ha acquisito il diritto relativo anche se muore pria che passino i 12 mesi.

7.<sup>o</sup> La misura della pensione sarà di

- $\frac{1}{4}$  dello stipendio annuo quando la durata del servizio e dei pagamenti corrispondenti fu di 5 a 10 anni.
- $\frac{1}{3}$  " " se la durata fu più di 10 sino a tutto gli anni 15.
- $\frac{1}{2}$  " " se fu di più di 15 anni a tutto gli anni 25.
- $\frac{2}{3}$  " " se fu maggiore di 25 anni.

Ove però la famiglia superstite si componesse d'una sola persona, cioè della Vedova senza figli, o d'un solo discendente minorenne, o della Madre o del Padre, la pensione si limiterà sempre ad una  $\frac{1}{4}$  parte dell'annuo stipendio se anche la durata del servizio fu maggiore di anni 25.



8.° Il pagamento della pensione si farà in rate mensili anticipate alla persona che reggerà la famiglia superstite, e cesserà quando non vi saranno più discendenti minorenni dell'Impiegato decesso, e quando non essendovi discendenti minorenni nè il Padre dell'Impiegato defunto, o componendosi la famiglia della Vedova o della Madre, queste morissero od incontrassero matrimonio. La figlia dopo maritata, non ha più diritto di fruire della Pensione se anche fosse ancor minorenni, e così egualmente la Madre o la Vedova che non conviveva coll'Impiegato decesso, o che dopo la sua morte si separasse dal resto della famiglia. Analogamente all'art. 3.° non hanno diritto di fruire della pensione neppure il Padre ed i Nipoti minorenni se non erano mantenuti dal defunto.

9.° L'incasso dei contributi dei Soci si farà dalle rappresentanze locali della Compagnia mediante trattata sulle paghe dei propri impiegati. Delle somme introitate, la Compagnia terrà conto distinto al nome **Cassa Pensioni**, e sulle medesime contribuirà l'annuo interesse scalare del 6 per %, il cui importo sarà annualmente capitalizzato, e reso fruttifero in quanto non fosse stato esaurito dal pagamento di Pensioni che farà la Compagnia stessa colle norme suindicate.

10.° Per togliere ogni dubbio sulla sicura percezione delle Pensioni, la Compagnia ASSICURAZIONI GENERALI sunominata fornirà del proprio, portandolo nel conto spese annuali della Compagnia, l'importo che occorresse oltre l'attivo della Cassa Pensioni per completarne il pagamento, e di render conto ogni anno nel Congresso degli Azionisti, della posizione finanziaria di questa Azienda.

11.° Sarà facoltativo agli Agenti Procuratori della Compagnia che percepiscono una somma annua fissa qual minimo garantito della quota che ad essi appartiene dell'utile netto delle Sicurtà che stipulano, di approfittare delle disposizioni di questo Regolamento, considerando come stipendio la somma annua fissa che percepiscono pel detto titolo.

12.° Per il caso che l'istituzione stabilita da questo Regolamento dovesse cessare, si dovrà prevalersi dei capitali esistenti per provvedere il pagamento delle pensioni in corso, e l'eventuale residuo ripartirlo fra i membri dell'associazione ancora viventi in ragione delle rispettive loro contribuzioni.





**TRIESTE**  
TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRIACO.  
—  
**1855.**



Corporate Heritage  
& Historical Archive